



COMUNE DI ZINASCO

PROVINCIA DI PAVIA

N. 13 Reg.Del.
del 07/04/2014

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **sette** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MIRACCA GIUSEPPE - Presidente	Sì
2. LANZA IGNAZIO - Assessore	Sì
3. BORGHI ANDREA - Assessore	Sì
4. BOIOCCHI LUIGI - Assessore	Sì
5. CHIOLA PIETRO - Consigliere	Sì
6. RESEGHETTI ENRICO - Consigliere	Sì
7. SIVIERI MASSIMILIANO - Vice Sindaco	Sì
8. COZZI FEDERICO - Consigliere	Sì
9. MAMOLI GRAZIANO - Consigliere	Sì
10. VIOLA LORENZO - Consigliere	Sì
11. BOSCATI MARIO - Consigliere	Sì
12. CAFFA PATRIZIA - Consigliere	Sì
13. DELBO' ROBERTO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor D.ssa Anna BIANCHI.

Il Signor MIRACCA GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:**DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- ANNO 2014**

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Gabriella Betella

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

PREMESSO che:

- la disciplina dell'IMU è stata quindi in parte modificata dalla citata Legge n. 147/2013 mediante le disposizioni contenute all'art. 1, commi dal 707 al 727;
- l'IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 richiamato dal citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 e s.m.i. Non è imponibile il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto e iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimostra abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la Legge 28.10.2013 n. 124 di conversione del D.L. 31.08.2013, n. 102 e la Legge 27.12.2013, n. 147 hanno previsto alcune fattispecie di abitazione principale a cui l'IMU non si applica e la possibilità per i Comuni di effettuare determinate equiparazioni all'abitazione principale per alcune categorie di immobili;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 504 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13;
- l'imposta non è dovuta per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale regolarmente classificati come tali a livello catastale;
- sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati/occupati;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

CONSIDERATO che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,30 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,20 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):
Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014 con la quale si proponeva al Consiglio Comunale le aliquote IMU da applicare per l'anno 2014;

DATO ATTO che per quanto riguarda i valori delle aree edificabili vengono confermati quelli dell'anno 2013;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1 del Decreto 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014 :

- ALIQUOTA 0,4 per cento

solo per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (la categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/10, A/11 sono esenti ai sensi della Legge 28.10.2013 n. 124 di conversione del D.L. 31.08.2013, n. 102 e la Legge 27.12.2013, n. 147)

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche alle equiparazioni previste dal regolamento;

- ALIQUOTA 0,86 per cento

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

- ALIQUOTA 0,76 per cento (per i terreni agricoli)

- ALIQUOTA 0,76 per cento (per le aree edificabili)

- ALIQUOTA 0,86 per cento (per tutti gli altri fabbricati)

2. di dare atto che viene rispettato il vincolo, previsto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
3. di determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
5. di confermare i valori delle aree edificabili previsti nell'anno 2013;
6. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
8. Di dare mandato all'Ufficio tributi di provvedere alla pubblicazione di tale deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché del regolamento secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : MIRACCA GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Anna BIANCHI

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Web di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 a partire dal giorno

Zinasco , li _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : D.ssa Anna BIANCHI

E' copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.

Zinasco,li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna BIANCHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/082000, n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Anna BIANCHI